



SETTORE

DICHIARAZIONI

**L'INDICAZIONE NEL MOD. UNICO 2016  
DELLA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE NEL  
2015 DEI DOCUMENTI FISCALI**

RIFERIMENTI

- **DM 17.6.2014**
- **Istruzioni mod. UNICO 2016**

IN SINTESI

*A seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, possono risultare maggiormente diffusi i casi di contribuenti tenuti alla conservazione elettronica della documentazione fiscale.*

*Di conseguenza, nel mod. UNICO 2016 può essere più frequente la necessità di riportare il codice "1" nell'apposito rigo del quadro RS al fine di segnalare l'utilizzo nel 2015 di tale modalità di conservazione dei predetti documenti.*

*In mancanza di conservazione elettronica lo specifico rigo va comunque compilato riportando il codice "2".*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco



Come noto, per l'emissione delle fatture nei confronti della P.A. dal 6.6.2014 è obbligatorio l'utilizzo della modalità informatica con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC, ecc.).

Dal 31.3.2015, per effetto di quanto disposto dall'art. 25, DL n. 66/2014, detto obbligo è divenuto generalizzato, posto che riguarda anche le altre Amministrazioni pubbliche nonché le Amministrazioni locali (Comuni, Province, ecc. – Informativa SEAC [11.3.2015, n. 76](#)).

Il maggior utilizzo di tale modalità di fatturazione va tenuto in considerazione ai fini della compilazione dell'apposito rigo presente nel quadro RS del mod. UNICO destinato all'indicazione della **modalità di conservazione dei documenti fiscali**. A tale proposito va evidenziato che, come disposto dall'art. 39, comma 3, DPR n. 633/72:

- le fatture elettroniche **sono conservate in modalità elettronica** nel rispetto delle regole individuate da un apposito DM;
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee **possono essere conservate elettronicamente**.

Da quanto sopra discende che in caso di emissione anche di una sola fattura elettronica, con conseguente relativa conservazione (nel 2015) in modalità elettronica, nel predetto rigo del mod. UNICO va riportato lo specifico codice al fine di segnalare tale situazione.

### CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI FISCALI

Le modalità di conservazione in forma elettronica dei documenti aventi rilevanza fiscale, contenute nel DM 23.1.2004, sono state aggiornate con il DM 17.6.2014, **in vigore dal 27.6.2014**, prevedendo regole differenziate a seconda che il documento sia **analogico** ovvero **informatico**.



Ancorché il citato DM 23.1.2004 sia abrogato dal 27.6.2014, le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i documenti già conservati a tale data.

Ai fini in esame è necessario tener conto delle nuove regole tecniche contenute nel DPCM 3.12.2013, che sostituiranno, a regime, quanto previsto dalla Delibera CNIPA 19.2.2004, n. 11.

Infatti, come disposto dall'art. 14, comma 2, DPCM 3.12.2013, le regole statuite dal CNIPA continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione già in essere all'11.4.2014. Entro i successivi 36 mesi, ossia entro l'11.4.2017, i soggetti dovranno adeguarsi alle nuove regole tecniche.

In particolare si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 17.6.2014, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le caratteristiche di **immodificabilità**, **integrità** (il documento è completo ed inalterato), **autenticità** (il documento deve garantire "di essere ciò che dichiara di essere", senza aver subito alterazioni o modifiche; tale caratteristica può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore nonché del documento stesso) e **leggibilità** (il documento è fruibile durante il ciclo di gestione dello stesso).

### TERMINI DI CONSERVAZIONE

**Dal 27.6.2014**, come disposto dal citato DM 17.6.2014, **i termini di conservazione** di tutti i documenti fiscalmente rilevanti (comprese le fatture elettroniche nei confronti della P.A.) è fissato **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, 30.12 dell'anno successivo).

### COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2016

Come accennato, nel quadro RS del mod. UNICO è presente uno specifico **rigo** denominato "**Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari**" nel quale va indicata la **modalità di conservazione** dei documenti fiscali.

In particolare nel mod. UNICO 2016 lo stesso è così individuato.

mod. UNICO PF	→	rigo RS140
mod. UNICO SP	→	rigo RS40
mod. UNICO SC	→	rigo RS104
mod. UNICO ENC	→	rigo RS83

Il rigo in esame va compilato riportando 1 dei seguenti codici.

Codice	Descrizione
1	Il contribuente <b>nel 2015</b> ha <b>conservato in modalità elettronica almeno un documento</b> rilevante ai fini fiscali
2	Il contribuente <b>nel 2015 non</b> ha <b>conservato in modalità elettronica alcun documento</b> rilevante ai fini fiscali

Va evidenziato che:

- il rigo va sempre **compilato, indipendentemente dalla tipologia di conservazione** adottata per i documenti fiscali (elettronica / cartacea);
- il **codice "1"** va utilizzato anche nel caso in cui **nel 2015 un solo documento sia stato conservato elettronicamente**.

L'utilizzo del codice "1" o "2" è collegato al **momento di conservazione elettronica** e non a quello di emissione del documento.

A tal proposito si rammenta che, relativamente alle fatture elettroniche nei confronti della P.A. emesse nel 2014, il termine di conservazione risulta così articolato.

Data emissione	Termine conservazione
Dal 6.6 al 12.6.2014	<b>Entro 15 giorni</b>
Dal 13.6 al 26.6.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativamente era possibile considerare il nuovo termine entrato in vigore il 27.6.2014, ossia <b>entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento (30.12.2015)</li> <li>• operativamente è possibile che sia stato considerato il <b>"vecchio" termine quindicinale</b></li> </ul>
Dal 27.6.2014	<b>Entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento (30.12.2015)

Di conseguenza, qualora il documento sia stato **emesso nel 2014 ma conservato elettronicamente nel 2015** (per fatture emesse dal 13.6 al 26.6 applicando il nuovo termine, ovvero per le fatture emesse dal 27.6.2014), nella predetta casella del quadro RS del mod. UNICO 2015 è stato riportato il codice "2", mentre nel mod. UNICO 2016 deve essere riportato il codice "1".

Di seguito sono proposti alcuni esempi ipotizzando che la conservazione elettronica riguardi esclusivamente le fatture elettroniche.

#### Esempio 1



In data 18.12.2014 la ditta individuale Raffaella Croci ha emesso ad un Ente pubblico una fattura elettronica per € 1.800. La fattura è stata conservata elettronicamente in data 30.12.2015.

Il rigo RS140 del mod. UNICO 2015 PF è stato così compilato.

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140	2
---	-------	---

Il rigo RS140 del mod. UNICO 2016 PF va così compilato.

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140	1
---	-------	---

**Esempio 2** In data 26.6.2014 la Verdi srl ha emesso ad un Ente pubblico una fattura elettronica per € 3.000 relativa ad una cessione di beni.



La società, potendo fruire del maggior termine del 30.12.2015, non ha effettuato la conservazione elettronica nel 2014.

Il rigo RS104 del mod. UNICO 2015 SC è stato così compilato.

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	2
---	-------	---

Nel mod. UNICO 2016 SC va riportato il codice "1" (nel 2015 è stato conservato elettronicamente almeno un documento fiscale, ossia la fattura elettronica emessa nel 2014).

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1
---	-------	---

**Esempio 3** Con riferimento all'esempio 2 si ipotizzi che la fattura sia stata conservata elettronicamente l'11.7.2014 applicando il "vecchio" termine (15 giorni). In tal caso il rigo RS104 del mod. UNICO 2015 è stato compilato riportando il codice "1".



Nel mod. UNICO 2016, in assenza di documenti conservati con modalità elettronica nel 2015, va riportato il codice "2".

**Esempio 4** Nel corso del 2015 la Gialli & Neri snc ha emesso fatture elettroniche nei confronti della P.A. La società provvederà alla conservazione elettronica delle stesse nel mese di dicembre 2016 (entro il 30.12).



Il rigo RS104 del mod. UNICO 2015 SP va così compilato.

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS40	2
---	------	---

Nel mod. UNICO 2017 SP dovrà essere riportato il codice "1".

## IL MAXI AMMORTAMENTO

### Agevolazione per Investimenti in beni Strumentali



La Legge di Stabilità 2016 ha previsto a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della relativa deducibilità.

Tale incremento, nella misura del 40%, rileva esclusivamente in sede di determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing deducibili nell'ambito del reddito d'impresa / lavoro autonomo.

Il maggior valore così determinato, non ha rilevanza ai fini IRAP.

Il testo, attraverso schemi, tabelle ed esemplificazioni, dopo un inquadramento generale dell'agevolazione (soggetti interessati, beni agevolabili e non, momento di effettuazione degli investimenti, effetti fiscali e meccanismo di calcolo del maggior importo deducibile), illustra, le modalità di determinazione del maxi ammortamento con riferimento all'acquisizione di beni strumentali a deducibilità integrale e limitata (ad esempio autoveicoli) in proprietà o tramite contratto di leasing.

La pubblicazione propone anche una sezione dedicata al collegamento tra l'agevolazione in oggetto e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, dei modelli degli studi di settore e dei parametri ed una relativa al altri aspetti di interesse legati ai riflessi del maxi ammortamento sul test di operatività delle società di comodo e sull'acquisizione di beni strumentali da parte dei contribuenti minimi.

Il testo è integrato con gli ultimi chiarimenti ministeriali in materia.

Cod. **06FX839** – € **28,00** (Iva inclusa)  
Disponibile su [SHOP.SEAC.IT](http://SHOP.SEAC.IT)